



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/118/SR07/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL
CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2013, CHE STABILISCE REQUISITI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE
RELATIVAMENTE ALLE SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI
NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Punto 7) Odg Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate:

1. Con riferimento all'articolo 6 comma 4, inserire nella relazione illustrativa la seguente formulazione: "Si evidenzia che non è previsto un obbligo di accreditamento da parte dei laboratori di analisi, i quali saranno sottoposti ad una verifica di qualità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";
2. Riformulare il comma 6 dell'art. 10 come segue:
 6. "Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la Regione o la Provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica".

Roma, 17 dicembre 2015